



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Segnalazione di contrasto

Rel. n. 9

Roma, 20 gennaio 2012

**Oggetto: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI -
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - Determinazione dell'indennizzo ex art.
2041 cod. civ. - Attività professionale - Utilizzabilità della tariffa professionale
come parametro di valutazione - Fondamento.**

Con sentenza n. 19942 del 29 settembre 2011, rv. 619548, la Sezione Prima di questa Corte (Pres. Carnevale; Rel. Bisogni; P.M. Pratis -concl. conf.-; in causa Comune di Monterotondo c/Volta; n. Reg. Gen. 14105/07; resa all'udienza del 16 maggio 2011; n. Reg. Sez. 1316/11), ha enunciato il principio di diritto così massimato da questo Ufficio:

<<Qualora, per lo svolgimento di un'attività professionale, debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., la quantificazione dell'indennizzo medesimo può essere effettuata utilizzando la tariffa professionale come parametro di valutazione, per desumere il risparmio conseguito dalla P.A. committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido>>.

Tale principio si pone in linea di continuità con alcuni precedenti della S.C., secondo i quali, ai fini della quantificazione dell'indennizzo dovuto dalla P.A., il giudice può utilizzare le tariffe professionali, sebbene non in via diretta, ma come parametro di valutazione dell'attività professionale resa in suo favore, senza un valido titolo contrattuale, oltre che come limite massimo della liquidazione (Sez. I, 10 ottobre 2007, n. 21292, rv. 599083; Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21394, rv. 584988; Sez. II, 18 febbraio 1999, n. 1372, rv. 523348).

Esso è però in contrasto con altre decisioni della S.C. Tra queste, in particolare, la sentenza della Sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3905, rv. 611568, secondo la quale << In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto d'opera professionale, l'indennità prevista dall'art.

2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. Pertanto, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto al professionista, la parcella, ancorché vistata dall'ordine professionale, non può essere assunta come parametro di riferimento, non trattandosi in questo caso di corrispettivo per prestazioni professionali, ma della individuazione di una somma che va liquidata, in forza delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale della controparte.>>. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite, con sentenza n. 1875 del 27 gennaio 2009, rv. 606124, secondo la quale <<ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto al professionista che partecipi, in assenza di valido contratto, ad una commissione comunale per l'affidamento di determinati lavori, non possono essere assunte come parametro le tariffe professionali (ancorché richiamate da parcella vistate dall'ordine competente), alle quali può ricorrersi solo quando le prestazioni siano effettuate dal professionista in base un valido contratto d'opera con il cliente, mentre è congruo il riferimento alle somme previste per i "gettoni di presenza" spettanti ai componenti di commissione (nella specie ai sensi del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5) >> (nel medesimo orientamento si colloca anche la sentenza della Sez. II, 12 luglio 2000, n. 9243, rv. 538406).

I magistrati addetti al settore civile sono invitati a segnalare il ricorso che dovesse riproporre la questione al fine di un'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questa Corte.

(Red. Antonio Lamorgese)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)

Riferimenti normativi

COD. CIV. 2041

Riferimenti giurisprudenziali

Cass., sez. I, 29 settembre 2011 n. 19942 rv. 619548

Cass., sez. un., 27 gennaio 2009 n. 1875, rv. 606124

Cass., sez. III, 18 febbraio 2010 n. 3905, rv. 611568

Cass. sez. I, 10 ottobre 2007 n. 21292, rv. 599083

Cass., sez. I, 4 novembre 2005 n. 21394, rv. 584988

Cass., sez. II, 12 luglio 2000 n. 9243, rv. 538406

Cass., sez. II, 18 febbraio 1999 n. 1372, rv. 523348